

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4293

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISENTINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

E COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

(GAVA)

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 881, concernente disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e della attività di alcuni uffici finanziari e per il differimento di termini in materia tributaria, nonché norme per la notificazione di atti a mezzo posta al contribuente

Presentato il 22 dicembre 1986

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il decreto-legge di cui si chiede la conversione reca disposizioni intese, da un lato (articoli 1 e 2), ad assicurare il funzionamento delle gestioni esattoriali e degli uffici finanziari (per quelli distrettuali delle imposte dirette anche sotto il profilo di realizzarne una più funzionale distribuzione territoriale) nonché lo svolgimento dell'attività di recupero di talune entrate, in presenza della scadenza del termine del 31 dicem-

bre 1986; dall'altro, intese ad apprestare una idonea disciplina per la determinazione dei redditi dei terreni ai fini delle imposte sul reddito dovute per l'anno 1986.

Le disposizioni di cui sopra — alcune delle quali hanno trovato sede anche in disegni di legge attualmente all'esame del Parlamento — si appalesano necessarie ed urgenti dato che se non venissero adottate entro il 31 dicembre 1986 l'attività

dell'Amministrazione — anche sul piano della certezza dei rapporti con i cittadini — ne trarrebbe irrimediabile pregiudizio.

* * *

I. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali gestite da esattori, che, come è noto, avrebbero dovuto cessare il 31 dicembre 1983, sono state prorogate con successivi provvedimenti (da ultimo con il decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60) fino al 31 dicembre 1986, in attesa dell'approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge recante « Delega al Governo per l'istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi » presentato alla Camera dei deputati in data 22 giugno 1984.

Considerato che tale provvedimento è stato definitivamente approvato in data 1° ottobre 1986 e che il concreto avvio del nuovo servizio di riscossione richiede indispensabili tempi tecnici per la messa a punto ed emanazione degli occorrenti decreti legislativi (che dovrà avvenire entro il 15 ottobre 1987) e per i successivi adempimenti organizzatori, si rende necessario provvedere ad una ulteriore proroga del termine in scadenza alla predetta data del 31 dicembre 1986, in modo che si evitino soluzioni di continuità nella riscossione sino alla data di attuazione del servizio.

A tal fine, con l'articolo 1 si prevede che:

a) le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali (gestite da soggetti che esercitano contestualmente la gestione esattoriale), i cui titolari non hanno notificato a mezzo ufficiale giudiziario atto di rinuncia entro il 31 dicembre 1986, continuano ad effettuare la riscossione delle imposte dirette fino alla data di attuazione del nuovo

servizio di riscossione dei tributi previsto dalla legge 4 ottobre 1986, n. 657, e comunque non oltre il 31 dicembre 1988;

b) allo scopo di non scoraggiare il conferimento in società a capitale interamente pubblico, la cui costituzione sia prevista per legge, di una pluralità di esattorie, si reitera, anche per il nuovo periodo di proroga, il principio del mantenimento, per le gestioni esattoriali che già ne godevano, del beneficio dell'indennità alternativa dell'integrazione d'aggio anche in deroga al disposto della lettera c) dell'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954. Inoltre, ai fini del calcolo delle indennità da corrispondere agli esattori ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto n. 954 — in alternativa all'integrazione d'aggio — viene stabilito che debba farsi riferimento al costo del personale dipendente dalle esattorie effettivamente in servizio alla data del 30 settembre 1983 (la norma ha l'evidente scopo di limitare le assunzioni di personale da parte degli esattori e di evitare ingiustificati oneri a carico dello Stato, atteso che, ai fini del calcolo della suddetta indennità, è determinante il costo del personale e, quindi, quanto più elevato è il numero dei dipendenti dell'esattore tanto più alto sarà l'importo dell'indennità che gli compete);

c) alla Società per la gestione delle esattorie vacanti sono conferite le esattorie per qualsiasi causa vacanti dal 1° gennaio 1987 e per le quali non è stato possibile effettuare il collocamento nei modi previsti dal testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette. La disposizione si salda con quella recata dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1984, n. 867, che, innovando la disciplina relativa al collocamento delle esattorie vacanti, ha consentito all'Amministrazione di far fronte alle carenze di funzionalità del sistema dovute alla vacanza della titolarità;

d) sono fatte salve fino al termine del periodo di proroga le disposizioni dettate dalla regione siciliana per la gestione del servizio della riscossione delle imposte dirette in Sicilia nelle more dell'attuazione della generale riforma del servizio della riscossione; nonché si reitera la disposizione dettata da ragioni di cautela nei confronti delle infiltrazioni mafiose nel settore della riscossione dei tributi. Per effetto di quest'ultima disposizione la proroga non opera qualora emerga — nei confronti dei titolari delle gestioni esattoriali comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali o degli amministratori delle società che gestiscono esattorie o ricevitorie — la sussistenza di procedimenti o di provvedimenti di cui alla legge n. 575 del 1965, come modificata dalle successive normative, o la sussistenza di procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale contestati con ordine o mandato di comparizione o di cattura; ne consegue la decadenza dalle gestioni e la loro vacanza. Preme qui rilevare che — ferme restando le relative competenze, stabilite dagli articoli 103 e 118 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, a pronunciare in tema di decadenza — a tale eventuale vacanza si dovrà sopperire mediante i procedimenti di collocamento delle esattorie vacanti (cioè il conferimento d'ufficio e quello successivo alla Società per la gestione delle esattorie vacanti) previsti dal comma 3 dell'articolo 1; poiché però la decadenza prescinde dalla remuneratività della gestione esattoriale ed è anzi presumibile che la eventualità di una declaratoria di decadenza possa verificarsi a proposito di esattorie che assicurano un lucro non indifferente tantoché il titolare non vi ha rinunciato, viene stabilito che l'aggio, sia nella ipotesi di conferimento d'ufficio sia nella ipotesi di conferimento alla Società per la gestione delle esattorie vacanti, non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare;

e) le norme illustrate non si applicano alle gestioni delle tesorerie comunali

della regione Trentino-Alto Adige; ciò in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 1985 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle precedenti proroghe disposte con il decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681 (proroga fino al 31 dicembre 1984), e con la legge 21 dicembre 1984, n. 867 (ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1985), nella parte in cui prevedevano anche la proroga delle gestioni delle tesorerie comunali relativamente alla regione Trentino-Alto Adige.

II. Con il successivo articolo 2 si provvede:

a) con il comma 1, a fissare al 31 dicembre 1988 il termine per la soppressione di alcuni uffici distrettuali delle imposte dirette;

b) con il comma 2, a prorogare fino al 31 dicembre 1987 il termine relativo allo svolgimento dei servizi contabili delle intendenze di finanza da parte delle ragionerie provinciali dello Stato;

c) con il comma 3, a prorogare di un anno, cioè fino al 31 dicembre 1987, il termine di prescrizione dell'azione per il recupero delle tasse automobilistiche relative all'anno 1983, da parte dell'Amministrazione finanziaria, nonché del diritto al rimborso delle tasse automobilistiche indebitamente corrisposte per lo stesso anno, da parte del contribuente;

d) con il comma 4, infine, a disporre che per la notificazione degli avvisi e degli altri atti, afferenti sia l'impostazione diretta sia quella indiretta, che *ex lege* devono essere notificati al contribuente, le tasse di spedizione dei plichi (qualora ci si avvalga del sistema postale) sono poste a carico del destinatario, e che, ove quest'ultimo o le persone alle quali è autorizzata la consegna del plico rifiutino di pagare le predette tasse, il plico si considera rifiutato e la notificazione si ha come eseguita.

In particolare, circa il punto a) è opportuno ricordare che in materia di revi-

sione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, nell'ambito della riclassificazione di essi, e specificamente degli uffici distrettuali delle imposte dirette, con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, sono stati soppressi 297 uffici elencati nella Tabella A allegata al decreto stesso. Veniva tuttavia stabilito che detti uffici avrebbero continuato ad esercitare, comunque, le proprie funzioni, relativamente ai rapporti tributari sorti anteriormente alla data del 1° gennaio 1974, sino al 31 dicembre 1976. Con appositi decreti ministeriali sarebbero poi state stabilite le date di cessazione dell'attività transitoria di ciascuno degli uffici in questione, come previsto dall'articolo 8 del ricordato decreto presidenziale n. 644 del 1972.

Sino ad oggi non è stato, tuttavia, possibile definire e completare una razionale ripartizione dei comuni rientranti nelle circoscrizioni territoriali dei predetti uffici, in modo da rendere anche agevole l'espletamento degli obblighi di carattere tributario da parte dei contribuenti interessati.

In mancanza di un'ulteriore proroga, quindi, dovrebbero cessare le attività istituzionali dei rimanenti 64 uffici distrettuali il cui esercizio, ritenuto ancora necessario dall'Amministrazione finanziaria, è stato autorizzato sino al 31 dicembre 1986 per effetto dell'ultima proroga del termine, stabilita dall'articolo 3 della legge 14 marzo 1985, n. 101.

Per quanto riguarda il punto *b*) va osservato che la legge 7 agosto 1985, n. 427, concernente il « Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato » prevedeva, all'articolo 2, ultimo comma, che, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa (4 settembre 1985) le ragionerie provinciali dello Stato avrebbero cessato di svolgere per conto delle intendenze di finanza i servizi contabili di cui al secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

Il suddetto trasferimento di competenze avrebbe però posto le intendenze di finanza — che attualmente non dispon-

gono di una propria specifica struttura organizzativa in materia contabile ed il cui personale è già numericamente insufficiente ad assicurare la correttezza dei servizi di istituto — in una situazione di estrema difficoltà.

Pertanto, al fine di poter disporre di un lasso di tempo necessario ad approntare presso i menzionati uffici appositi reparti di ragioneria, il termine sopraindicato venne prorogato, dall'articolo 3 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, al 1° gennaio 1987.

Nel contempo, poiché l'acquisizione di personale adeguato per consistenza numerica e requisiti professionali ai compiti in questione si poneva come condizione essenziale per consentire alle intendenze di finanza la gestione dei servizi in parola, venne presentato al Parlamento un apposito disegno di legge per l'assunzione, con procedure accelerate, di 970 unità di varia qualifica, stimate necessarie per far fronte alle esigenze di cui trattasi.

Tale provvedimento — approvato dal Senato della Repubblica il 6 maggio 1986 — è attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Pertanto, ritenuto che non è ormai possibile disporre del personale in questione dal 1° gennaio 1987 in quanto si deve ancora procedere a bandire i concorsi, effettuare le prove d'esame ed immettere in servizio i candidati risultati vincitori, si rende necessario proporre un nuovo slittamento del termine per il cenno passaggio di competenze.

In ordine al punto *c*) va posto in evidenza che i controlli dei pagamenti delle tasse automobilistiche relative all'anno 1983, effettuati dall'ACI, hanno evidenziato una rilevante quantità di posizioni irregolari (omesso, insufficiente o ritardato pagamento).

Gli elenchi dei relativi rilievi, trasmessi agli uffici del registro per le successive azioni di recupero, hanno determinato, in questi ultimi, gravi difficoltà operative oltre che per l'elevato numero delle partite e l'elevatissimo numero delle contestazioni, anche per i nuovi ed one-

rosi adempimenti conseguenti all'applicazione della legge 28 febbraio 1983, n. 53, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953.

Al fine di tener conto delle esigenze operative degli uffici stessi e non vanificare l'opera rilevante da essi svolta per il controllo dei pagamenti della tassa automobilistica relativa all'anno 1983 e per il recupero di quella evasa, si ritiene necessario disporre la proroga al 31 dicembre 1987 del termine di prescrizione che scadrà il 31 dicembre 1986. Ragioni di equità impongono di dover disporre identica proroga nei confronti del contribuente per la richiesta di rimborso delle tasse indebitamente corrisposte per lo stesso anno 1983.

Infine, per quanto concerne il punto d) si ricorda che l'articolo 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, stabilisce che la notificazione degli avvisi e degli altri atti (avvisi di accertamento e rettifica in materia di imposte dirette e di IVA, avvisi di irrogazione di sanzioni per violazioni che non danno luogo ad accertamento, avvisi di liquidazione d'imposta, provvedimenti di accoglimento o di rigetto su domande di riconoscimento di esenzioni dalle imposte sui redditi, ecc.) che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria.

Per tale notificazione il citato articolo 14 non ha però previsto — come per i verbali di contravvenzione alle disposizioni sulla circolazione stradale e per gli atti tavolari, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 13 della stessa legge n. 890 — che le tasse di spedizione sono a carico del destinatario, né ha stabilito che la notificazione stessa si ha come eseguita nell'ipotesi in cui il destinatario o le persone alle quali è autorizzata la consegna del plico rifiutino di pagare le predette tasse.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha, peraltro, impartito ai propri uffici disposizioni affinché non

si ammettano alla spedizione « con tassa a carico » atti diversi da quelli espressamente contemplati dagli articoli 12 e 13 della richiamata legge n. 890 del 1982.

Al riguardo, va evidenziato che gli uffici dell'Amministrazione finanziaria si vedono costretti ad avvalersi del servizio postale per la notificazione (da eseguirsi spesso fuori dai comuni in cui essi hanno sede) degli avvisi e degli atti innanzi citati e che siffatto adempimento viene espletato, quasi esclusivamente, tramite i propri dipendenti, atteso che sia gli ufficiali giudiziari che i messi comunali, già oberati di gran mole di lavoro, non hanno la possibilità di curare la notifica dell'ingente numero dei provvedimenti in questione.

Per tali considerazioni, si ritiene necessario colmare una evidente lacuna esistente nella vigente normativa prevedendo l'apposita disposizione.

III. L'articolo 3 del provvedimento in rassegna ha ad oggetto il differimento del termine relativo alla decorrenza degli effetti della revisione generale degli estimi dei terreni.

Com'è noto, il legislatore delegato, in applicazione dei criteri direttivi fissati nella legge-delega, ha dettato (articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 nonché il decreto del Presidente della Repubblica n. 604 del 1973) una apposita disciplina per le revisioni delle tariffe d'estimo dei terreni e delle relative deduzioni.

Tale disciplina, nel prevedere una prima revisione generale degli estimi dei terreni da portarsi a compimento entro il 31 dicembre 1983, ha anche disposto che fino a tale data continui ad essere adottato il criterio di aggiornamento dei redditi dominicali e agrari mediante l'applicazione di coefficienti stabiliti ogni biennio con decreto del Ministro delle finanze (articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973).

Per quanto riguarda appunto i redditi dei terreni, l'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del suddetto termine del 31 dicembre 1983, ha proceduto alla prima

revisione degli estimi dei terreni, tanto che, con decreto ministeriale 7 febbraio 1984, sono state determinate le nuove tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e delle deduzioni fuori tariffa conseguenti alla revisione generale stessa. Nonostante ciò e malgrado l'impegno prestato per inserire tempestivamente negli atti del catasto terreni i dati concernenti le nuove tariffe (si tratta di una operazione che, interessando circa 71 milioni di particelle, richiede l'utilizzazione di un idoneo supporto automatizzato), da più parti si è sottolineata la difficoltà che i comuni incontrano per portare contestualmente a conoscenza della intera platea dei soggetti interessati i nuovi dati relativi alle zone censuarie dell'intero territorio comunale e per gli stessi interessati di acquisirli per la determinazione del reddito ai fini delle imposte dirette.

Si è ritenuto, allo stato, pertanto necessario prevedere ancora il differimento di un anno — al 1° gennaio 1987 — della decorrenza degli effetti delle nuove tariffe di reddito dominicale ed agrario e delle deduzioni fuori tariffa, e stabilire che per i periodi di imposta anteriori a quello in cui hanno iniziato ad avere effetto le stesse modificazioni, ai fini delle imposte sul reddito, il reddito dei terreni continua ad essere determinato secondo l'attuale sistema di aggiornamento di cui all'articolo 87 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 597 del 1973, cioè mediante l'applicazione di coefficienti ai redditi dominicali ed agrari dei terreni. In tal modo la richiesta di conoscenza delle nuove tariffe di estimo e delle relative deduzioni potrà essere soddisfatta con gradualità e con il coinvolgimento di tutte le strutture anche di categoria, assicurando comunque sin dal 1° gennaio 1987 il soddisfacimento delle esigenze di utilizzo immediato dei nuovi dati.

Il provvedimento, conseguentemente alle premesse di cui sopra, fissa anche il coefficiente da applicare per l'aggiornamento dei redditi dominicali dei terreni e dei redditi agrari (quali risultano iscritti in catasto anteriormente alle modificazioni derivanti dalla revisione che, come si è detto, avrà effetto dal 1° gennaio 1987). Viene stabilito il coefficiente moltiplicatore di 250. La disposizione recata dall'articolo 3 del decreto-legge di cui si chiede la conversione, essendo dettata ai fini della determinazione delle imposte sul reddito, ha effetto anche per la determinazione del numero dei capi di bestiame che rientrano nei limiti di cui alla lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e per la determinazione del valore medio e del coefficiente moltiplicatore di cui all'articolo 72-ter del medesimo decreto, per l'anno 1986.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 881, concernente disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e della attività di alcuni uffici finanziari e per il differimento di termini in materia tributaria, nonché norme per la notificazione di atti a mezzo posta al contribuente.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 22 dicembre 1986, n. 881, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 22 dicembre 1986.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari e per il differimento di taluni termini in materia tributaria, nonché norme per la notificazione di atti a mezzo posta al contribuente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto:

ART. 1.

1. Fino alla data di attuazione del servizio di riscossione dei tributi previsto dalla legge 4 ottobre 1986, n. 657, e comunque non oltre il 31 dicembre 1988:

a) le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali, i cui titolari non hanno notificato entro il 31 dicembre 1986 atto di rinuncia, continuano ad effettuare il servizio della riscossione alle medesime condizioni previste dal decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, nonché dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60. La rinuncia ha effetto per tutte le gestioni di esattorie conferite all'esattore rinunciante;

b) le patenti di nomina degli esattori, collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori continuano ad avere efficacia e continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 568 del 1983, ivi comprese quelle relative alla convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli richiamata nell'articolo 3 dello stesso decreto, intendendosi posticipato, con i correlativi adeguamenti temporali, il riferimento agli anni 1983 e 1984;

c) le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, continuano ad applicarsi, anche in deroga al disposto dell'ultimo comma, lettera c), dello stesso articolo, alle gestioni esattoriali che già ne avevano diritto, conferite a società con capitale interamente pubblico la cui costituzione è prevista per legge. Ai fini del calcolo dell'indennità annuale alternativa alla integrazione d'aggio la maggiore somma di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, deve intendersi riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983.

2. Fino alla stessa data di attuazione del servizio di riscossione dei tributi previsto dalla citata legge n. 657 del 1986 restano salve le disposizioni emanate dalla Regione siciliana con la legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Alla Società esattorie vacanti sono conferite le esattorie comunque vacanti dal 1° gennaio 1987 e per le quali non è effettuato il collocamento nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.

4. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 non si applicano qualora risulti che a carico dell'esattore o del ricevitore provinciale o degli amministratori delle società che gestiscono esattorie o ricevitorie sussistano procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o procedimenti penali per i delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale contestati con ordine o mandato di comparizione o di cattura. Le competenti prefetture devono comunicare al Ministero delle finanze la sussistenza o meno dei suddetti procedimenti o provvedimenti; l'autorità giudiziaria che ha emesso ordine o mandato di comparizione o di cattura per i predetti delitti è tenuta a dare analoga comunicazione alla prefettura e al Ministero delle finanze. Alle gestioni esattoriali cessate dal servizio si applicano le disposizioni di cui al comma 3; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle gestioni delle tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige.

ART. 2.

1. Il termine del 31 dicembre 1986 previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 marzo 1985, n. 101, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è fissato al 31 dicembre 1988. È fatta comunque salva la facoltà al Ministro delle finanze di provvedere, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, alla soppressione di alcuni degli uffici distrettuali delle imposte dirette inclusi nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

2. Le ragioni provinciali dello Stato continuano a svolgere, fino al 31 dicembre 1987, i servizi contabili di cui al secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544.

3. Il termine di prescrizione per il recupero delle tasse automobilistiche relative all'anno 1983 è prorogato al 31 dicembre 1987: alla stessa data è prorogato il termine di prescrizione del diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte per lo stesso anno 1983.

4. Per la notificazione a mezzo posta degli avvisi e degli altri atti di cui all'articolo 14, primo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, le tasse di spedizione sono poste a carico del destinatario. Si applicano le disposizioni dell'articolo 12, ultimo comma, della legge medesima.

ART. 3.

1. Le modificazioni derivanti dalla revisione delle tariffe dei redditi dominicali ed agrari dei terreni e delle deduzioni fuori tariffa disposta con i decreti del Ministro delle finanze 13 dicembre 1979 e 11 novembre 1980, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 18 febbraio 1980 e n. 315 del 17 novembre 1980, hanno effetto dal 1° gennaio 1987. Per l'anno 1986 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597; ai fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali dei terreni e i redditi agrari si determinano per l'intero territorio nazionale moltiplicando per 250 i corrispondenti redditi iscritti in catasto.

ART. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1986.

COSSIGA

CRAXI — VISENTINI — GORIA — GAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROGNONI.